Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3148

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche

(Conversione in legge del DL n. 157 del 2026 - Approvato dal Senato – A.S. 2029)

N. 541 – 30 ottobre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3148

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche

(Conversione in legge del DL n. 157 del 2026 - Approvato dal Senato – A.S. 2029)

N. 541 – 30 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI **- 4 -**

ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 3 - 4 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA SUL GASOLIO USATO COME CARBURANTE - 4 -

ARTICOLO 1, COMMI 4 E 5 - 11 -

PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO - 11 -

ARTICOLO 1-*BIS* - 13 -

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1-*DECIES* DEL DECRETO LEGGE N. 63 DEL 2026, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 113 DEL 2026 - 13 -

ARTICOLO 2 - 14 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCERNENTI INFRASTRUTTURE E ATTIVITÀ ENERGETICHE STRATEGICHE . - 14 -

ARTICOLO 2-*BIS* - 17 -

MISURE A FAVORE DELL'ELETTRIFICAZIONE DEI CONSUMI - 17 -

ARTICOLO 2-*TER* - 18 -

MISURE DI ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI CONCERNENTI L'INDIVIDUAZIONE DI AREE IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI - 18 -

ARTICOLO 3 - 18 -

DISPOSIZIONI FINANZIARIE - 18 -

ALLEGATO 1 - 21 -

INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI NEL CORSO DEL 2026 - 21 -

ALLEGATO 2 - 25 -

TABELLE RIEPILOGATIVE DEGLI INTERVENTI NORMATIVI SUI PREZZI PETROLIFERI NEL CORSO DEL 2026 - 25 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**3148**
Titolo:	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissione di merito:	Milani (FDI), per la VIII Commissione Andreuzza (LEGA), per la X Commissione
Commissioni competenti:	VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato[1] (A.S. 2029), dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 157 del 2026 (A.C. 3148), recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel corso dell'esame presso il Senato, la Commissione Bilancio, nella seduta del 22 settembre 2026, ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento. Nelle successive sedute del 14 e 15 ottobre 2026, la 5ª Commissione ha inoltre espresso parere non ostativo sul testo trasmesso all'Assemblea e pareri in parte non ostativi, in parte contrari e in parte condizionati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti presentati in Assemblea.

Sul testo approvato dal Senato è stata trasmessa la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica di passaggio, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

[1] Atto Senato n. 2029.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi da 1 a 3
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante

Le norme, intervenendo sulla disciplina allora vigente (*cfr.* l'Allegato 1, alle pagine da 21 a 24), riducono per il periodo dall'11 al 17 settembre 2026 le aliquote di accisa per il gasolio e per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel rideterminandole in 532,90 euro per 1.000 litri (commi 1 e 2).
Agli oneri, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame (comma 3).

Si fa presente che, al momento della redazione della presente Nota, è stato emanato il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (in corso di conversione alla Camera dei deputati – Atto Camera n. 3106), recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche. Il citato decreto-legge ha prorogato, tra l'altro, la riduzione delle aliquote dell'accisa sul gasolio nelle seguenti misure:

- per il periodo dal 18 al 25 settembre 2026, le aliquote di accisa per il gasolio e per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel sono state rideterminate in 572,90 euro per 1.000 litri;
- per il periodo dal 26 settembre al 5 ottobre 2026, l'aliquota di accisa per il gasolio è rideterminata in 622,90 euro per 1.000 litri.

Si segnala altresì che è stato emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2026, che è intervenuto sull'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante, rideterminandola, per il periodo dal 28 ottobre al 7 novembre 2026 in 632,90 euro per 1.000 litri. Alle riduzioni di cui al citato D.M. 27 ottobre 2026 sono ascritte minori entrate pari a 38,7 milioni di euro, coperte con quota parte del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'IVA.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori entrate tributarie												
Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come	74,8				74,8				74,8			

carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dall'11 al 17 settembre 2026 - accise												
Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dall'11 al 17 settembre 2026 - IVA	11,3				11,3				11,3			
Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dall'11 al 17 settembre 2026 - IRES			0,7				0,7				0,7	
Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dall'11 al 17 settembre 2026 - IRAP							0,2				0,2	
Maggiori entrate tributarie												
Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dall'11 al 17 settembre 2026 - IRES		1,8				1,8				1,8		
Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dall'11 al 17 settembre 2026- IRAP						0,4				0,4		
Minori spese correnti												

Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dall'11 al 17 settembre 2026 - IRAP		0,4										
Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dall'11 al 17 settembre 2026 - rimborsi	0,1	16,4			0,1	16,4			0,1	16,4		
Maggiori spese correnti												
Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dall'11 al 17 settembre 2026 - IRAP			0,2									

La relazione tecnica di passaggio quantifica i seguenti effetti finanziari connessi alla riduzione delle aliquote di accisa sul gasolio a uso carburazione e sull'HVO disposta dalle norme in esame:

	2026	2027	2028
Accise	-74,8	0,0	0,0
IVA	-11,3	0,0	0,0
IRES	0,0	1,8	-0,7
IRAP	0,0	0,4	-0,2
Rimborsi	0,1	16,4	0,0
Totale	**-86,0**	**18,6**	**-0,9**
Effetti su comp. RSS	-4,3	0,1	-0,0
Totale al netto compartecip.	**-81,7**	**18,5**	**-0,9**
in milioni di euro			

La relazione tecnica illustra il procedimento di stima degli effetti finanziari, per il quale è stato utilizzato il modello accise del Dipartimento delle Finanze:

- i consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del Brent, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è inoltre tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa. I consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a 414,9 milioni di litri per il gasolio con riferimento al periodo di applicazione delle misure;
- tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, 418,7 milioni di litri per il gasolio, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni;
- applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 279,2 milioni di euro per il gasolio. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta di circa 223,1 milioni di euro. La conseguente variazione di gettito è stimata nella misura di -56,1 milioni di euro;
- a tali importi si aggiunge la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. Con riferimento al gasolio impiegato in agricoltura, a legislazione vigente si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'importo di 617,4 euro per mille litri. Tuttavia, la rideterminazione dell'aliquota ordinaria del gasolio a un livello inferiore rispetto a tale valore comporta che, per il periodo di applicazione della misura, l'aliquota ridotta del 22 per cento si applichi all'aliquota ordinaria come rideterminata, anziché all'importo di 617,4 euro per mille litri;
- la relazione tecnica spiega la determinazione dell'aliquota agevolata del gasolio agricolo. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 43 del 2025, come sostituito dalla legge di bilancio 2026, prevede che, per il gasolio impiegato in lavori agricoli di cui al numero 5 della tabella A allegata al TUA, non trovino applicazione né la variazione in aumento dell'aliquota di accisa disposta dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, né la variazione in aumento della medesima aliquota prevista dal comma 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 3. Ne consegue che, in via ordinaria, l'aliquota agevolata del 22 per cento continua a essere parametrata all'importo di 617,4 euro per mille litri. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata pari a -1,0 milioni di euro per l'agricoltura e a -0,1 milioni di euro per i motori fissi;

- sono stati inoltre considerati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di 539,9 euro per mille litri, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025 (gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento - HVO e al biodiesel), con effetti finanziari in termini di accisa stimati in circa –1,0 milioni di euro;
- nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "rimborsi" della tabella degli effetti complessivi. In tali fattispecie, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 16,6 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo "rimborsi" che, per un importo pari a 0,1 milioni di euro, si realizza nel 2026, mentre per 16,4 milioni di euro si realizza nell'anno successivo tenendo conto delle tempistiche amministrative per l'erogazione dei rimborsi.
- gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta.
- gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese.

Il Governo, nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 89 (Atto Senato n. 1912), ha depositato una Nota nella quale sono stati forniti chiarimenti ai rilevi formulati dalla Commissione Bilancio.

Con riferimento ai dati e alla metodologia impiegata per la stima degli effetti riconducibili alle principali agevolazioni in materia di accisa, la Nota rappresenta che i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola sono ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal MASE con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproporzionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento, tenuto conto che i consumi di tale impiego presentano una componente di stagionalità.

In merito alle forze armate, ambulanze, all'agevolazione per il gasolio commerciale e per i taxi, la Nota precisa che i dati relativi ai consumi sono estratti da banche dati in uso al Dipartimento delle Finanze, ai quali sono state applicate le variazioni di aliquota di accisa così come risultanti dalla normativa vigente e dalla disposizione in esame.

Con riferimento alle agevolazioni che si configurano come rimborsi della differenza tra l'accisa piena e l'accisa agevolata (autotrasporto, ambulanze, forze armate, taxi), tali effetti sono riportati, in termini di minori entrate, nel rigo "accise" della tabella degli effetti finanziari complessivi e in termini di minori esborsi nel rigo "crediti d'imposta". Tali minori entrate trovano compensazione in corrispondenti minori esborsi nell'anno

2026, fatta eccezione per i taxi, per i quali i rimborsi avvengono nell'anno successivo. Al fine di stimare gli effetti di cassa di tali agevolazioni, il modello accise tiene conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni come disciplinate dalle norme e dalle disposizioni di prassi specifiche di ciascuna agevolazione. Con riferimento alla quota di consumi riconducibili a imprese, quota che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, questa è stimata sulla base dei dati derivanti dalle dichiarazioni IVA e presenta quote diverse a seconda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati.

Si ricorda, infine, che il Governo, in occasione dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 133 del 2026[2] (Atto Camera 3045-A), presso la Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 15 settembre, per il parere all'Assemblea, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, concernenti la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, ha chiarito che l'imputazione all'anno 2027, in misura largamente prevalente, delle minori spese relative alla conseguente riduzione dei rimborsi riconosciuti per il gasolio commerciale, i taxi, le ambulanze e le Forze armate deve attribuirsi essenzialmente al fatto che le procedure amministrative necessarie per la liquidazione dei suddetti rimborsi non consentiranno di completarne l'erogazione entro il 31 dicembre 2026, tenuto conto che l'intervento normativo in esame si colloca nella seconda metà dell'esercizio finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sulla disciplina allora vigente (*cfr*. l'Allegato 1, alle pagine da 21 a 24), riducono per il periodo dall'11 al 17 settembre 2026 le aliquote di accisa per il gasolio e per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel rideterminandole in 532,90 euro per 1.000 litri (commi 1 e 2).

Agli oneri, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame (comma 3).

Tali misure si aggiungono a quelle già adottate in materia di accise sui carburanti nel corso del 2026. Gli interventi adottati con precedenti provvedimenti nel 2026 e quelli ascrivibili alle riduzioni disposte dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 in esame, sono riportati a fini ricognitivi in apposite tabelle in allegato al presente *dossier* (*cfr*. l'Allegato 2, alle pagine 25 e seguenti).

La relazione tecnica di passaggio afferma che la stima degli effetti finanziari è stata condotta a partire dai consumi rilevati a consuntivo, riproporzionati in base al numero di giorni di vigenza della riduzione dell'accisa, in conformità al modello accise del Dipartimento delle finanze,

[2] Recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

utilizzando la medesima metodologia già impiegata per la quantificazione degli effetti finanziari connessi alla riduzione delle accise disposta da interventi normativi precedenti.

Al riguardo, si osserva che, sulla base dei dati forniti dalle relazioni tecniche e tenuto anche conto delle precedenti relazioni tecniche nonché degli ulteriori elementi di informazione resi dal Governo in occasione dell'esame dei precedenti provvedimenti, è stato possibile ricostruire solo alcuni degli effetti principali connessi alla riduzione delle accise. In particolare, non è stato possibile verificare in modo puntuale le minori e maggiori entrate e le maggiori e minori spese derivanti dalle variazioni del gettito dell'accisa, dell'IVA, dell'IRES e dell'IRAP, in quanto sono stati forniti i dati relativi ai volumi complessivi di gasolio, mentre non sono stati forniti dati più puntuali in merito:

- ai consumi rilevati a consuntivo a legislazione vigente per il periodo considerato per i singoli settori agevolati (ad esempio, agricoltura, Forze armate, eccetera), a partire dai quali sono stati stimati i consumi baseline, ossia i consumi che si sarebbero registrati nel mese di settembre 2026 a legislazione vigente, anche alla luce della circostanza che alcune tipologie di consumo presentano una forte componente di stagionalità (ad esempio, il gasolio agricolo);
- ai consumi dello scenario di *policy* per settore, ottenuti per effetto delle correzioni apportate ai consumi baseline, ossia i consumi stimati per il periodo di vigenza della misura al netto della variazione del prezzo alla pompa riconducibile alla variazione dell'accisa e dell'elasticità di breve periodo dei consumi alle variazioni di prezzo;
- alla quota dei soggetti che non detraggono l'IVA e i cui consumi dovrebbero determinare una riduzione del gettito dell'imposta medesima;
- ai soggetti che sono tenuti al versamento dell'IRES e dell'IRAP e che, per effetto della riduzione dell'accisa, dovrebbero vedere ampliate le loro basi imponibili, con conseguenti maggiori entrate nell'esercizio 2027 e minori entrate nell'esercizio 2028, come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

ARTICOLO 1, commi 4 e 5

Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto

Normativa previgente. L'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026 ha riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *a)*, del testo unico sulle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante. Il contributo è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio del 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Successivamente, diversi interventi normativi[3] hanno prorogato la misura agevolativa fino al mese di agosto 2026, incrementando anche il limite di spesa entro cui deve essere attuata la misura.

Le norme, modificando il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, prorogano fino a settembre 2026 il riconoscimento del credito d'imposta in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI. Viene inoltre incrementato il limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2026, entro cui deve essere attuata la misura agevolativa (comma 4).

Si dispone che alla copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026) si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2 (*cfr. infra*) [comma 5].

Si rammenta che, successivamente al provvedimento in esame, l'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 162 del 2026[4] (in corso di conversione alla Camera dei deputati) ha prorogato la misura fino a ottobre 2026, incrementando il limite di spesa di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026. Si segnala, tuttavia, che le predette disposizioni sono state successivamente soppresse dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, attualmente in corso di conversione al Senato (A.S. 2074), che ha incrementato di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, in luogo dei predetti 21,2 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, riferendola al periodo da marzo ad agosto 2026, e ha inoltre riconosciuto, per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il medesimo credito d'imposta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[3] Articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2026, articolo 1, comma 4, lettere *a)* e *b)*, decreto-legge n. 139 del 2026 e articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 153 del 2026.

[4] *Cfr.* Nota di Verifica delle quantificazioni n. 531 del 12 ottobre 2026.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Proroga al mese di settembre del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia	16,0				16,0				16,0			

La relazione tecnica di passaggio ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sul primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, prorogano fino al mese di settembre dell'anno 2026 il riconoscimento del credito d'imposta in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI. Viene inoltre incrementato il limite di spesa di 16 milioni di euro, entro cui deve essere attuata la misura agevolativa (comma 4), provvedendo alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 3, comma 2 (*cfr*. *infra*) [comma 5].

Si rammenta che, successivamente al provvedimento in esame, l'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 162 del 2026[5] (in corso di conversione alla Camera dei deputati) ha prorogato la misura fino a ottobre 2026, incrementando il limite di spesa di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026. Si segnala, tuttavia, che le predette disposizioni sono state successivamente soppresse dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, attualmente in corso di conversione al Senato (A.S. 2074), che ha incrementato di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, in luogo dei predetti 21,2 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, riferendola al periodo da marzo ad agosto 2026, e ha inoltre riconosciuto, per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il medesimo credito d'imposta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

[5] *Cfr*. Nota di Verifica delle quantificazioni n. 531 del 12 ottobre 2026.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che l'agevolazione fiscale è concessa nell'ambito di un limite di spesa e che la norma che ha introdotto il beneficio (articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026) demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di accesso al credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto. A questo riguardo, si segnala che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 maggio 2026, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, come modificato dal decreto 26 agosto 2026, stabilisce, all'articolo 3, che il contributo sia riconosciuto nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta e prevede, all'articolo 4, comma 7, l'eventuale riparametrazione dell'importo del credito d'imposta riconoscibile a ciascuna impresa beneficiaria al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

ARTICOLO 1-*bis*

Modifiche all'articolo 1-*decies* del decreto legge n. 63 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, integrano le disposizioni contenute all'articolo 1-*decies* del decreto-legge n. 63 del 2026, recante le misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano, prevedendo che anche i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, possano essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per essere qualificati come sottoprodotti, anziché rifiuti. Precisano poi che tali residui, così come i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare, per poter essere impiegati in impianti di biogas e biometano, non debbano contenere sostanze chimiche pericolose o rilasciare tali sostanze durante il processo di produzione. Richiede, infine, che il digestato così prodotto, ai fini della sua utilizzazione agronomica, rispetti i valori limite di cui all'Allegato IX, parte B, del decreto legislativo. n. 152 del 2006.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica di passaggio evidenzia come la disposizione non introduca contributi, agevolazioni o altri benefici economici a carico della finanza pubblica o a carico degli oneri generali di sistema, né determini nuovi adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche. In particolare, la relazione tecnica rileva che la norma non incide in alcun modo sui contributi e le tariffe riconosciuti agli impianti che sono stati incentivati dal PNRR o da altri strumenti di finanza pubblica, in quanto tali livelli di incentivazioni e le conseguenti tariffe sono predeterminati e del tutto indipendenti dalle matrici di alimentazione utilizzate.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, posto che le norme in esame, prevedendo che anche i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, possano essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti, reca semplificazioni amministrative di carattere ordinamentale.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche

La norma delinea la nuova disciplina dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, e per il rilascio, proroga o modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, di cui è prevista l'attivazione qualora la regione interessata, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dalla documentazione a corredo dell'istanza, non si sia espressa sull'intesa (comma 1).

> Qualora si verifichi la summenzionata circostanza, il comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, assegni alla regione un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Tale termine è fissato, altresì, in misura non superiore a trenta giorni quando il mancato rispetto del termine per l'espressione dell'intesa si verifichi nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 17 del 2022. Entro il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro promuove un'apposita interlocuzione con la regione, volta ad acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile all'espressione dell'intesa. L'interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato.

Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l'inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti

energetici o la tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario *ad acta*, nello svolgimento delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto (comma 2). Il Consiglio dei ministri può, altresì, di deliberare in merito alla nomina di un subcommissario, che coadiuva il commissario *ad acta* nello svolgimento delle attività a esso attribuite. In caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario *ad acta*, il subcommissario ne esercita le funzioni (comma 3). Il commissario *ad acta* può essere, inoltre, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 4).

In base ad una modifica approvata al Senato al comma 4, viene precisato che le funzioni del Commissario *ad acta* si estendono, altresì, all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio comunque denominato, di competenza della medesima regione o di enti locali rientranti nel relativo territorio, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento.

Al commissario *ad acta* e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica di passaggio ribadisce il contenuto della norma e reca le seguenti precisazioni:

- con riguardo al comma 1, viene evidenziato che le relative attività rientrano tra i compiti istituzionali già esercitati dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza e possono essere svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- in merito al comma 2, viene riferito che alle attività amministrative e istruttorie necessarie allo svolgimento dei compiti previsti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- con riferimento al comma 4 (integrato al Senato), viene precisato che la disposizione, tra l'altro, individua il perimetro delle estensioni delle funzioni del Commissario *ad acta*.

Il Governo, in risposta[6] alle osservazioni formulate in Commissione Bilancio al Senato, ha chiarito che la circostanza che il commissario debba assicurare "forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati" ha la finalità rendere maggiormente trasparente l'azione commissariale, consentendo la conoscibilità dei profili tecnici, socioeconomici e ambientali del progetto di cui all'atto finale sostitutivo. È stato, altresì, precisato che, sul piano dei principi generali, non c'è incompatibilità tra la funzione finale di adottare o rendere l'intesa in via sostitutiva della Regione e lo svolgimento delle attività istruttorie e partecipative necessarie a formare correttamente quella determinazione. Trattandosi di attività di natura propedeutica, istruttoria e preparatoria rispetto all'atto finale sostitutivo, la previsione è compatibile con l'esercizio dei poteri sostitutivi e può essere letta come una garanzia procedimentale aggiuntiva.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma introduce una disciplina speciale per l'esercizio di poteri sostitutivi statali nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, nel caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa prevista a normativa vigente entro specifici termini indicati dalla norma. La disciplina introdotta prevede in particolare che, nel caso in cui l'inerzia della regione si protragga oltre la scadenza dei summenzionati termini, il Consiglio dei ministri nomini un commissario *ad acta*, in sostituzione della regione, e possa nominare anche un subcommissario (commi da 2 a 4), ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 5, primo periodo).

Si evidenzia che il commissario *ad acta* viene nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la regione interessata, in base al comma 2, e dal Presidente del Consiglio su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente, in base al comma 4.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5, secondo periodo).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerati gli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato, che consentono di confermare e verificare la neutralità finanziaria della disposizione, con specifico riguardo alle

[6] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente, seduta n. 604 del 22 settembre 2026.

attività istruttorie che saranno chiamate a svolgere le amministrative interessate dalla disposizione, rispetto a quanto previsto nell'assetto già vigente.

Non si hanno osservazioni da formulare anche in merito alle modifiche apportate dal Senato al comma 4, che hanno precisato le funzioni del Commissario *ad acta* nell'ambito del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento autorizzatorio, stante la portata ordinamentale di tali modifiche.

ARTICOLO 2-*bis*
Misure a favore dell'elettrificazione dei consumi

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, sono volte a promuovere l'elettrificazione dei consumi; in particolare, prevedono che l'ARERA, nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio elettrico, adotti misure per la riduzione dei contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando gli altri contributi in modo da non determinare incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.

In proposito si ricorda che l'ARERA definisce le condizioni economiche per la remunerazione dei servizi connessi alla fornitura di energia elettrica. I servizi di rete, in particolare, sono remunerati attraverso specifiche componenti: una componente fissa per punto di prelievo, una quota variabile che dipende dalla quantità di energia prelevata dalla rete (quota energia, espressa in €/Kwh), e una quota proporzionale alla potenza assorbibile dall'utenza, ossia la quota potenza, espressa in €/Kw/anno.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica di passaggio osserva che la disposizione prevede l'adozione da parte dell'ARERA di misure volte a favorire l'elettrificazione dei consumi, con una ridistribuzione degli oneri a carico degli utenti senza determinare un incremento degli oneri di sistema.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, posto che le norme in esame sono volte a orientare l'azione regolatoria dell'Arera verso una riduzione della componente tariffaria dell'energia elettrica legata alla potenza utilizzabile dall'utenza, da compensare con l'aumento delle altre componenti tariffarie senza produrre un incremento sugli oneri generali di sistema.

ARTICOLO 2-*ter*

Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, sono volte a chiarire che l'idoneità all'installazione di impianti da fonti rinnovabili delle aree individuate con norma di legge all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024 rimane e prescinde dalla successiva definizione di ulteriori aree idonee da parte delle Regioni e le Province autonome [comma 1, lettera *a)*]. Le medesime norme consentono poi la realizzazione di impianti di generazione da fonti rinnovabili nelle *buffer zone* dei siti UNESCO che presentino le caratteristiche di un'area idonea.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica di passaggio osserva come le modificazioni apportate al decreto legislativo n. 190 del 2024 in materia di individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, posto che le norme in esame recano semplificazioni amministrative concernenti l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

ARTICOLO 3

Disposizioni finanziarie

Le norme, al comma 1, dispongono l'incremento, in misura pari a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027, della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo in esame e dall'articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027, nonché a quelli derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;

- quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004		18,6			18,6			18,6	
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004	102,0		0,9	102,0		0,9	102,0		0,9

La relazione tecnica di passaggio si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 3 e dal comma 4 dell'articolo 1, pari a 16,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027, nonché agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del predetto articolo 1, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, tramite le seguenti modalità:

- con riferimento agli oneri relativi all'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1 del decreto in esame;

- con riferimento, invece, agli oneri relativi agli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si prende atto che l'importo indicato corrisponde agli effetti positivi quantificati nella relazione tecnica con riferimento alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, riportati nel prospetto riepilogativo

allegato alla medesima relazione. Fermo quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 857.585.924 euro per l'anno 2026 e 1.368.208.924 euro per l'anno 2028.

In proposito, pur rilevando che il predetto Fondo reca, per la presente annualità, le occorrenti disponibilità, appare tuttavia necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche con riferimento all'anno 2028, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro impiego sia in ogni caso coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.

ALLEGATO 1

Interventi normativi in materia di prezzi petroliferi nel corso del 2026

Si riepilogano gli interventi normativi in materia di prezzi petroliferi a partire dalle riduzioni operate dalla legge di bilancio 2026, includendo anche le misure introdotte dal decreto-legge n. 157 del 2026 (in esame con il presente dossier), che ha ridotto le aliquote per il periodo 11 – 17 settembre 2026 e quelle recate dall'ultimo decreto-legge approvato n. 162 del 2026 (in corso di conversione alla Camera dei deputati) che ha ridotto le aliquote in diverse misure dal 18 settembre al 5 ottobre. Successivamente a tale data e fino alla redazione del presente dossier, non sono stati emanati ulteriori provvedimenti in materia.

Normativa previgente

L'articolo 1, comma 129, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha parificato le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. In particolare, le norme sono intervenute sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una riduzione dell'accisa sulla benzina di 4,05 centesimi di euro per litro e un corrispondente aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante. L'aliquota dell'accisa sul GPL ammonta invece a 267,77 euro per 1.000 kg.

Successivamente, il decreto ministeriale 18 marzo 2026[7] ("Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa") ha previsto una riduzione delle accise per 5 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del medesimo decreto (ossia dal 19 marzo 2026 al 23 marzo 2026), rideterminandole nelle seguenti misure:

- benzina: 622,90 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi.

Lo stesso decreto ha previsto una copertura, per un importo pari a 27,3 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° al 28 febbraio 2026 pari a 30,2 milioni di euro in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Successivamente l'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2026 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo 2026 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*) e fino al 7 aprile 2026 (ventesimo giorno successivo) nelle seguenti misure:

[7] In proposito, si rammenta che l'articolo 1, comma 290 della legge n. 244 del 2007 consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la riduzione d'accisa sui carburanti (oltre che sui prodotti energetici utilizzati come combustibili per riscaldamento per usi civili) a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio. Il decreto citato può essere adottato se il prezzo internazionale del greggio aumenta, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo sopra indicato, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere (cosiddetta "accisa mobile").

- benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

La relazione tecnica ha stimato gli oneri in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028.

Successivamente, con decreto ministeriale del 2 aprile 2026 (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) recante la "Riduzione delle aliquote di accisa su taluni prodotti energetici usati come carburanti", è stata disposta una riduzione delle accise dall'8 aprile 2026 fino al 1° maggio 2026, rideterminandole nelle seguenti misure:

- benzina: 587,90 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 587,90 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 225,27 euro per mille chilogrammi.

Alle minori entrate derivanti dalle predette riduzioni si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 219,6 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° al 31 marzo 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 38 del 2026 per il medesimo periodo (dall'8 aprile 2026 fino al 1° maggio 2026) ha previsto una ulteriore riduzione delle accise rispetto a quella prevista dal citato decreto ministeriale 2 aprile 2026, confermando le seguenti aliquote di accisa già previste dal precedente decreto-legge n. 33 del 2026:

- benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per 1000 chilogrammi;
- gas naturale (metano) usato come carburante: zero euro per metro cubo (aliquota vigente 0,00331 euro smc);
- gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti: 472,90 euro per 1000 litri (da 617,40 euro per mille litri).

All'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 38 del 2026 sono stati ascritti ulteriori oneri - rispetto a quelli già previsti e coperti per il medesimo periodo considerato dal decreto ministeriale 2 aprile 2026 - valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro nell'anno 2028.

Successivamente l'articolo 1, commi da 1 a 4-*ter* e 4-*quinquies* del decreto-legge n. 63 del 2026 per il periodo dal 2 maggio al 10 maggio ha rideterminato le aliquote di accisa, nelle seguenti misure:

- benzina: 622,90 euro per 1000 litri [comma 1, lettera *a)*];
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri [comma 1, lettera *b)*];
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per 1000 chilogrammi [comma 1, lettera *c)*];
- gas naturale (metano) usato come carburante: zero euro per metro cubo [comma 1, lettera *d)*];
- gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti: 472,90 euro per 1000 litri (comma 2).

Alle misure sulle accise recate dal decreto-legge n. 63 del 2026 sono stati ascritti oneri pari a 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028.

Con il decreto interministeriale dell'8 maggio 2026 le aliquote di accisa rideterminate con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2026 in esame sono state prorogate dall'11 maggio al 22 maggio 2026. Alle minori entrate derivanti dalle predette riduzioni si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 181,2 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° al 30 aprile 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'IVA. Tale estensione non ha riguardato l'accisa ridotta per il biodiesel.

Per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno l'articolo 4 del decreto-legge n. 89 del 2026 (*cfr.* Atto Senato 1912 confluito nel decreto-legge n. 63 del 2026, articolo 1, commi da 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quinquies*), ridetermina le accise nelle seguenti misure:

- benzina: 622,90 euro per 1000 litri [comma 4-*bis*, lettera *a)*];
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per 1000 litri [comma 4-*bis*, lettera *b)*];
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per 1000 chilogrammi [comma 4-*bis*, lettera *c)*];
- gas naturale (metano) usato come carburante: zero euro per metro cubo [comma 4-*bis*, lettera *d)*];
- gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti: 572,90 euro per 1000 litri (comma 4-*ter*).

Alle misure sulle accise recate dal decreto-legge n. 89 sono stati ascritti oneri pari a 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni per l'anno 2028.

Successivamente il D.M. 5 giugno 2026 è intervenuto sulle aliquote delle accise rideterminandole per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio 2026 nelle seguenti misure:

- benzina: 622,90 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

Alle riduzioni di cui al D.M. 5 giugno 2026 erano ascritte minori entrate pari a 149,4 milioni di euro coperte con quota parte del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'IVA.

Dopo un periodo (dal 4 luglio al 27 luglio) in cui le aliquote delle accise sui carburanti sono tornate a livello di quelle fissate dalla legislazione vigente dalla legge di bilancio 2026 (Allegato I al testo unico accise - TUA di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995), è stato approvato il D.M. 27 luglio 2026 che è intervenuto soltanto sulle aliquote del gasolio usato come carburante fissandolo nella misura di 532,90 euro per 1000 litri per i giorni 28 e 29 luglio 2026. Le minori entrate derivanti dalla riduzione dell'accisa del D.M. 27 luglio 2026 sono compensate, con quota parte, pari a 20,5 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i periodi dal 30 luglio 2026 al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026 la riduzione delle aliquote sul gasolio è stata disposta dall'articolo 1, commi 1-3, del decreto-legge n. 133 del 2026[8]. In particolare, le aliquote di accisa per il gasolio e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel sono state confermate nella misura di 532,90 euro per 1000 litri. Alle riduzioni delle aliquote di accisa sopra descritte sono stati ascritti oneri pari a 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,1 milioni di euro per l'anno 2028.

Si rammenta che per i giorni dal 25 al 26 agosto è intervenuto il D.M. 20 agosto 2026 il quale ha disposto la stessa misura di accisa sul gasolio con oneri, pari a 20,8 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di luglio 2026. Il D.M. 4 settembre 2026 ha rideterminato dal 6 al 10 settembre l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nella stessa misura di 532,90 euro per mille litri, con oneri pari a 60,4 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026.

Il decreto-legge n. 157 del 2026 (in esame con il presente dossier) ha prorogato la stessa misura di accisa dall'11 al 17 settembre 2026, con oneri valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028.

Il decreto-legge n. 162 del 2026 (in corso di conversione alla Camera dei deputati) proroga la riduzione delle aliquote dell'accisa sul gasolio nelle seguenti misure:

- per il periodo dal 18 al 25 settembre 2026, le aliquote di accisa per il gasolio e per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel sono state rideterminate in 572,90 euro per 1.000 litri;
- per il periodo dal 26 settembre al 5 ottobre 2026, l'aliquota di accisa per il gasolio è rideterminata in 622,90 euro per 1.000 litri.

I relativi oneri sono valutati in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028.

[8] Le norme dell'articolo 1, commi 1-3, del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045) derivano dalla rifusione nel testo di due decreti-legge successivi intervenuti sulla medesima materia (cfr. emendamento del Governo n. 1.24 approvato nel corso dell'esame in sede referente): decreto-legge n. 139 del 2026 (Atto Camera n. 3077) e decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).

Allegato 2

Tabelle riepilogative degli interventi normativi sui prezzi petroliferi nel corso del 2026

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della misura delle accise sui carburanti, come determinata da diversi interventi normativi adottati nel corso del 2026, comprese le riduzioni disposte dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 133 del 2026, in esame, e dai decreti-legge n. 139 e 153 del 2026, i cui testi sono stati trasfusi nel medesimo decreto-legge n. 133 del 2026[9] e quelle recate dagli ultimi decreti-legge approvati n. 157 (in esame con il presente dossier) e 162 del 2026 (in corso di conversione alla Camera dei deputati).

Accise sui carburanti - anno 2026		**1° gennaio 2026**	**19 marzo - 7 aprile**	**8 aprile - 1° maggio**	**2 - 10 maggio**	**11 - 22 maggio**	**23 maggio - 6 giugno**	**7 giugno - 3 luglio**	**4 - 27 luglio**	**28 - 29 luglio**	**30 luglio - 17 settembre**	**18 - 25 settembre**	**26 settembre - 5 ottobre**	**6 ottobre - 27 ottobre**	**28 ottobre - 7 novembre**
Tipo di Carburante	Unità di misura	*Legge di bilancio 2026*	*D.L. 33 del 2026 e D.M. 18 marzo 2026*	*D.L. 42 del 2026(*) e D.M. 2 aprile 2026*	*D.L. 63 del 2026*	*D.M. 8 maggio 2026*	*D.L. 89 del 2026(*)*	*D.M. 5 giugno 2026*		*D.M. 27 luglio 2026*	*D.L. 133, 139 e 153 del 2026(*) - D.M. 20 agosto 2026 e D.M. 4 settembre 2026 - D.L. 157 del 2026*	*D.L. 162 del 2026*	*D.L. 162 del 2026*		*D.M. 27 ottobre 2026*
Benzina	euro/1.000 litri	672,90	472,90	472,90	622,90	622,90	622,90	622,90	672,90	672,90	672,90	672,90	672,90	672,90	672,90
Gasolio	euro/1.000 litri	672,90	472,90	472,90	472,90	472,90	572,90	622,90	672,90	532,90	532,90	572,90	622,90	672,90	632,90
Gasoli parafinici e Biodiesel	euro/1.000 litri	617,40	617,40	472,90	472,90	617,40	572,90	617,40	617,40	617,40	532,9(**)	572,90	617,40	617,40	617,40
GPL	euro/1.000 Kg	267,77	167,77	167,77	242,77	242,77	242,77	242,77	267,77	267,77	267,77	267,77	267,77	267,77	267,77
Metano	euro/m^3	0,00331	0,00331	0	0	0	0	0	0,00331	0,00331	0,00331	0,00331	0,00331	0,00331	0,00331

(*) Il D.L. 42 del 2026, il D.L. 89 del 2026 e il D.L. 139 e 153 del 2026 sono confluiti rispettivamente nel D.L. 38 del 2026, nel D.L. 63 del 2026 e nel D.L. 133 del 2026

(**) Nel periodo dal 30 luglio al 17 settembre 2026, l'aliquota di accisa sul biodiesel/HVO è stata invece pari a 617,40 euro per 1.000 litri nei periodi dal 25 al 26 agosto e dal 6 al 10 settembre 2026, in quanto le riduzioni

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli effetti finanziari dei provvedimenti adottati nel corso del 2026, fino alla redazione del presente *dossier*, in materia di accise sui carburanti.

[9] Si rammenta che con l'approvazione dell'emendamento 1.24 del Governo nel corso dell'esame presso la VI Commissione (Finanze), come modificato dal subemendamento 0.1.24.100. del relatore è stato trasfuso nel provvedimento in esame il testo del decreto-legge n. 139 del 2026 e del decreto-legge n. 153, ed è stata contestualmente disposta l'abrogazione dei decreti medesimi, facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

(milioni di euro)

Provvedimenti adottati	Periodo		Giorni	Effetti finanziari		
				2026	2027	2028
D.M. 18 marzo 2026	19/03/2026	23/03/2026	5	-27,3		
Decreto legge n. 33 del 2026	19/03/2026	07/04/2026	20	-417,4	15,5	-6,1
D.M. 2 aprile 2026	08/04/2026	01/05/2026	24	-219,6		
Decreto legge n. 42 del 2026	08/04/2026	01/05/2026	24	-308,0	10,3	-4,4
Decreto legge n. 63 del 2026	02/05/2026	10/05/2026	9	-146,5	4,9	-2,0
D.M. 8 maggio 2026	11/05/2026	22/05/2026	12	-191,2		
Decreto-legge n. 89 del 2026	23/05/2026	06/06/2026	15	-133,8	4,2	-1,8
D.M. 5 giugno 2026	07/06/2026	03/07/2026	27	-149,4		
D.M. 27 luglio 2026	28/07/2026	29/07/2026	2	-20,5		
Decreto-legge n. 133 del 2026	30/07/2026	06/08/2026	8	-83,8	19,9	-0,9
Decreto-legge n. 139 del 2026	07/08/2026	24/08/2026	18	-190,2	45,9	-2,0
D.M. 20 agosto 2026	25/08/2026	26/08/2026	2	-20,8		
Decreto-legge n. 153 del 2026	27/08/2026	05/09/2026	10	-105,6	25,4	-1,2
D.M. 4 settebre 2026	06/09/2026	10/09/2026	5	-60,4		
Decreto-legge n. 157 del 2026	11/09/2026	17/09/2026	7	-86,0	18,6	-0,9
Decreto-legge n. 162 del 2026	18/09/2026	05/10/2026	18	-111,8	24,3	-1,2
D.M. 27 ottobre 2026	28/10/2028	07/11/2026	11	38,7		
Totale effetti finanziari				**-2.233,6**	**169,0**	**-20,5**

n.b. Il segno meno "-" indica un effetto finanziario negativo

Si precisa che gli importi sono stati ricavati dalle relazioni tecniche riferite ai decreti-legge (rigo "Totale" al lordo delle compartecipazioni delle regioni a statuto speciale), mentre per gli effetti finanziari connessi ai decreti ministeriali si è fatto riferimento al testo dei decreti stessi, che indicano esclusivamente gli effetti nell'anno 2026. Gli effetti onerosi (riportati con il segno meno) con riferimento a ciascun decreto-legge e a ciascun decreto ministeriale trovano copertura finanziaria nell'ambito dei medesimi provvedimenti.